

ADEMPIMENTI

La seconda rata dell'acconto delle imposte 2022

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

[Scopri di più >](#)



Il prossimo **30 novembre** scade il termine per il **versamento** della **seconda** oppure **unica rata dell'aconto per l'anno 2022** delle imposte dovute dai contribuenti solari sulla base della dichiarazione dei redditi e Irap.

Si ricorda che l'aconto 2022 può essere **determinato** utilizzando:

- il **metodo storico**, secondo cui assume rilevanza l'imposta 2021;
- il **metodo previsionale**, che dà la possibilità di effettuare un versamento inferiore rispetto all'imposta 2021 qualora si presuma di conseguire un reddito (e quindi un'imposta) 2022 minore rispetto al 2021.

Il metodo previsionale può rivelarsi **conveniente** sotto il profilo della **liquidità**, evitando situazioni di emersione di **crediti d'imposta eccessivi**.

È il caso, ad esempio, di **applicazione** oppure di **fuoriuscita** dal regime della **cedolare secca** dal 2022. In particolare, il contribuente che dal 2022 sceglie di assoggettare a **cedolare secca** il reddito degli immobili locati:

- **non** è tenuto al **versamento** dell'**aconto 2022** per la **cedolare secca**, mancando una base storica;
- può determinare l'aconto Irpef 2022 già considerando che il **reddito fondiario o diverso** (se derivante dalla locazione breve) **non sarà assoggettato ad Irpef**.

Viceversa, il contribuente che nel 2022 decide di assoggettare ad **Irpef** il **reddito** degli **immobili locati**:

- **non** è tenuto a **versare l'aconto Irpef 2022**, mancando la relativa Irpef 2021;
- può utilizzare il **metodo previsionale**, versando un **aconto di cedolare secca 2022**

inferiore ovvero non versare **alcuna somma a titolo di acconto** di tale imposta.

Lo **stesso principio** trova applicazione per i soggetti che **applicano** oppure **fuoriescono** dal **regime forfettario** dal 2022. Infatti, si deve ritenere che i soggetti che **dal 2022**:

- **aderiscono al regime forfettario** non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2022, mancando la base di riferimento. Inoltre, applicando il **metodo previsionale** essi possono non versare l'acconto Irpef 2022 ovvero versare un minor acconto Irpef 2022 rispetto a quello che risulterebbe dall'applicazione del metodo storico;
- **fuoriescono dal regime forfettario** e adottano il regime **ordinario**, non siano tenuti a versare l'aconto dell'Irpef 2022, mancando la base di riferimento. Inoltre, applicando il **metodo previsionale** essi possono non versare l'aconto 2022 dell'imposta sostitutiva.

Un altro caso in cui potrebbe essere conveniente applicare il metodo di calcolo previsionale è quando si è verificato **nel 2022 il passaggio dal regime ordinario al regime per cassa**, siccome le rimanenze finali 2021 costituiscono un costo deducibile nel 2022 e, dunque, possono verosimilmente comportare una **significativa riduzione del reddito** dell'anno 2022.

Nelle situazioni prospettate, peraltro, il **rischio** di incorrere nella **sanzione per omesso/carente versamento** dell'aconto 2022, derivante dall'utilizzazione del metodo previsionale, dovrebbe essere nella sostanza **pari a zero** o comunque **molto basso**.

Non comporta sicuramente **alcun rischio sanzionatorio l'assenza di un aconto Irap 2022** per le **persone fisiche esercenti attività commerciale** oppure di **lavoro autonomo**, atteso l'**esonero** dall'imposta regionale previsto dall'[articolo 1, comma 8, L. 234/2021](#) con **decorrenza dal 2022**.

Si ricorda, infine, che come previsto dall'[articolo 58, comma 1, D.L. 124/2019](#), a seconda della **tipologia di contribuente** tenuto al versamento - **Isa** o **no Isa** - occorre distinguere **2 diverse modalità** di determinazione delle rate d'aconto da versare; infatti:

- per i soggetti no Isa, la prima rata è dovuta nella misura del **40%**, mentre la seconda nella misura del **60%**;
- per i soggetti Isa, la prima e la seconda rata sono dovute nella misura del **50% ciascuna**.